

**COMUNE DI MONTEU DA PO**  
**PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
INTERNI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 20/05/1996.

E INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 17/12/2004

CHE HA INTRODOTTO L'ART. 10 BIS.

MODIFICATO CON ATTO CC. n° 46 DEL 21/12/2005

**ART.1**  
**ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

**ART. 2**  
**SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

1. Il servizio di Nettezza Urbana sarà disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa ((zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

**ART. 3**  
**CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**ART. 4**  
**PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI  
E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

**ART.5**  
**ESCLUSIONI DALLA TASSA**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) cantine, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali d'essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3. dell'art. 1117 del Codice Civile;

- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce) nonché quelle che, pur allacciate alle utenze, non vengono mai occupate. Per queste due categorie è richiesta apposita autocertificazione;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria e debbono essere direttamente rilevabili in base elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, ove risulti difficile determinare la superficie ove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASS. %
Autocarrozzerie	70
Autofficine per riparazione veicoli	70
Gommisti	70
Autofficine di elettrauto	70
Distributori di carburante	70
Fabbri e rottami	40
Lavanderie	60
Falegnamerie e verniciature	70
Galvanotecnici	70
Fonderie	70
Litotipografia e fotocomposizione	70
Tessiture e maglierie	40
Concerie	70

Eventuali altre attività possono essere aggiunte con deliberazione del Consiglio Comunale previa presentazione di apposita documentazione che dimostri la produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi.

## **ART. 6 COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali per il tipo d'uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento. I parametri atti alla riscossione della tassa sono quelli rilevati tramite la scheda di cui all'allegato B.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

## **ART. 7 APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.
3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

## **ART. 8 PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO**

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c) del presente Regolamento.

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs, 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota, secondo il seguente criterio:  
- aumento del 10% agli alloggi siti in edifici oltre i 4 condomini.

## **ART.9 CLASSI DI CONTRIBUENZA**

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e di relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79, comma 2, del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal vigente Regolamento.

1) ALLOGGI PRIVATI	case di abitazione
2) NEGOZI	alimentari, frutta e verdura, compresi i banchi di vendita all'aperto, alberghi, locande, pensioni ed aree adibite a campeggi, ristoranti e mense
3) NEGOZI	altri generi, compresi i distributori di carburante, esercizi commerciali, piccole botteghe artigiane, circoli ricreativi
4) MAGAZZINI	depositi ed esposizioni
5) CINEMATOGRAFI E TEATRI	
6) UFFICI	pubblici, privati, locali lavorazione industriale, scuole, convitti e simili
7) ISTITUTI VARI	collegi, istituti o case di riposo, istituti religiosi, ospedali e case di cura

## **ART. 10 ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla tassa giardini, orti e frutteti in quanto i rifiuti prodotti vengono interrati, mineralizzati ed utilizzati come concime organico.

*ART. 10 BIS - AGEVOLAZIONI -*

## **ART. 11 RIDUZIONE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

La tariffa unitaria si applica in misura *SOSTITUITO* ridotta del 20% nel caso che l'abitazione sia utilizzata da un unico occupante, con residenza nel Comune e di età superiore a 70 anni.

La riduzione tariffaria sarà concessa su domanda degli interessati, con effetto dall'anno successivo.

Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni con le modalità previste dagli artt. 66 e 75 del D.Lgs. 507/93

## **ART. 12 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso.
4. L'obbligo della denuncia d'uso temporaneo s' intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa d'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni, che non richiedono autorizzazione, o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente, al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso d'uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

### **ART. 13 DENUNCE**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali e le variazioni dell'uso dei locali stessi.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comunali dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro integrato.
4. La denuncia deve contenere:
  - a) l'indicazione del codice fiscale;
  - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche, componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e l'uso cui sono destinati;
  - e) la data di inizio della conduzione od occupazione dei locali;
  - f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

#### **ART. 14 DECORRENZA DELLA TASSA**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive qualora l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

#### **ART. 15 MEZZI DI CONTROLLO**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

#### **ART. 16 SANZIONI**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate.

#### **ART. 17 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dell'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art, 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

### **ART. 18 ENTRATA IN VIGORE**

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione delle ipotesi previste dall'alt. 20 del D.L. 7/11/1994, n 619, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996.

#### **Allegato A**

D.Lgs 507/1993 per la parte riguardante la tassa smaltimento rifiuti e art. 20 del D.L. 7/11/1994, n. 619.

#### **Allegato\_B**

Scheda "Denuncia agli effetti dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni".

**Art. 10 bis – Agevolazioni**

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 507/93, è concessa un'agevolazione ai contribuenti che smaltiscono il rifiuto organico tramite la pratica del compostaggio con uno dei seguenti metodi:
  - Composter chiuso;
  - Composter con rete;
  - Cassa di compostaggio;
  - Buca di compostaggio;
  - Cumuloe rinuncia del servizio di raccolta domiciliare dell'organico.

La determinazione della misura dell'agevolazione sarà disposta dalla Giunta comunale con apposita deliberazione da allegare al bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e nei limiti delle disponibilità del bilancio stesso.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa a richiesta degli interessati, con decorrenza dell'anno successivo, a condizione che dimostrino di averne diritto e previ gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.
3. L'agevolazione, una volta concessa, non deve essere richiesta per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni che ne hanno determinato la concessione. Il venir meno di dette condizioni deve essere denunciato dagli interessati entro il 20 gennaio successivo. In mancanza di tale denuncia il Comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al momento del venir meno delle condizioni per l'agevolazione.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa secondo le previsioni dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 e il relativo ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito applicando la tassa e il gettito effettivo risultante dalla tassa iscritta a ruolo. La copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## DELIBERA

- 1) Di modificare l'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti solidi urbani interni come da allegato alla presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che il regolamento così modificato avrà effetto dal 1° gennaio 2006.
- 3) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento entro trenta giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale;
- 4) Di disporre altresì la pubblicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.  
N. 46 DEL 2005

### ART. 11

#### RIDUZIONE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

- 1) La tariffa unitaria si applica in misura ridotta del 10% nel caso che l'abitazione sia utilizzata da un unico occupante, con residenza nel Comune e di età superiore a 60 anni.
- 2) La tariffa unitaria si applica in misura ridotta del 20% nel caso che l'abitazione sia utilizzata da un unico occupante, con residenza nel Comune e di età superiore a 70 anni.
- 3) La riduzione tariffaria sarà concessa d'ufficio, con effetto dall'anno successivo al compimento dell'età;
- 4) Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, determinerà la cessazione dei benefici di cui ai commi precedenti, con effetto dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento modificativo.